

CONSIGLIO REGIONE TOSCANA

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Napoli, 20 - 21 settembre 2007

**LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE
NEI REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI**

A cura di: Carla Paradiso

LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE NEI REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI

Per poter parlare delle norme sulla qualità della normazione presente nei regolamenti interni dei Consigli regionali è opportuno partire dalle norme inserite nei nuovi statuti.

Come è stato già illustrato i consigli regionali che, ad oggi, hanno già approvato un nuovo regolamento interno oppure hanno modificato il regolamento preesistente sono i consigli della Regione Calabria, dell'Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana e dell'Umbria. Questa parte della relazione riguarda la regione Calabria, la Liguria e la Toscana che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto, hanno introdotto un nuovo regolamento o modificato quello già esistente per adeguarlo all'introduzione di nuovi istituti, come nel caso della Toscana.

Lo **statuto della Calabria** ha previsto sull'argomento che ci interessa l'articolo 44 in tema di testi unici e ha previsto il "Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi", all'articolo 26 riguardante il tema dei regolamenti interni.

La norma statutaria in materia di testi unici prevede che il Consiglio regionale deleghi, con legge, la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un unico testo le disposizioni riguardanti settori omogenei. La legge deve indicare sia l'ambito di riordino che i criteri direttivi a cui la Giunta deve attenersi nel predisporre un testo unico. La legge individua quali sono le fonti legislative e regolamentari da inserire nel testo unico e nel contempo ne dispone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore del testo unico. Il testo unico approntato dalla Giunta deve raccogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta statutaria prima di essere approvato dal Consiglio regionale con voto unico. Il testo unico può essere modificato solo in maniera espressa e la nuova norma deve essere inserita nel testo unico.

Il regolamento interno non contiene ulteriori disposizioni a quanto stabilito dallo statuto in ordine ai testi unici.

Nel regolamento interno invece sono contenute, all'articolo 36, le disposizioni che regolano il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi (previsto dall'articolo 26 dello statuto). Il Comitato è composto da 5 consiglieri, eletti dagli uffici di presidenza delle commissioni escludendo dalla possibilità di essere eletti i membri della giunta e dell'ufficio di presidenza ed il presidente stesso. Il compito principale del comitato è di supportare le commissioni permanenti per quanto riguarda alcuni aspetti dei progetti di legge.

Il comitato interviene su richiesta di almeno un terzo dei commissari e si esprime sulla qualità dei testi legislativi tenendo conto della loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione; l'esame, inoltre, può riguardare anche l'efficacia del testo per quanto riguarda la semplificazione e il riordino della legislazione regionale vigente. All'esame del testo presso il Comitato partecipano sia il relatore che il rappresentante della Giunta regionale.

Il regolamento sottolinea che **il parere del comitato** deve essere espresso sul testo all'esame della commissione competente per materia **prima che questa passi alla votazione finale** e che comunque la richiesta di esame da parte del comitato non può comportare uno slittamento nella programmazione dei lavori del Consiglio o della commissione. Come è specificato all'articolo 77, la commissione può passare alla votazione finale del testo anche in assenza del parere del comitato. Il parere, espresso

dal comitato sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento, deve essere allegato alla relazione per il Consiglio. Nel caso in cui la commissione non intenda adeguarsi al parere espresso dal comitato deve spiegarne i motivi nella relazione predisposta per il Consiglio.

Un altro profilo che può essere preso in esame con riguardo al nostro argomento è la dichiarazione di ammissibilità della proposta di legge. L'articolo 64 del regolamento interno del consiglio della regione Calabria prevede che il presidente possa dichiarare l'inammissibilità di un progetto di legge, motivando la sua decisione, se il testo sottoposto all'esame dell'assemblea legislativa è privo di articolato, manchi della relazione di accompagnamento, oppure sia priva della relazione tecnico finanziaria ed ancora nel caso in cui il testo di legge proposto ecceda palesemente la competenza regionale.

All'articolo 97 invece è previsto che i consiglieri possano chiedere correzioni di forma al testo prima della votazione finale, inoltre il presidente del consiglio può essere autorizzato a far svolgere il coordinamento finale del testo già approvato.

Sono tutti profili che riguardano anche la qualità dei testi, ed anche la previsione di un organismo di garanzia statutaria quale la "Consulta statutaria" ha qualche riflesso sulla qualità delle leggi, poiché essa, tra l'altro, esamina la compatibilità di leggi e regolamenti con lo statuto e a tal riguardo esamina anche la compatibilità con quelle disposizioni statutarie che possono riguardare la qualità.

Passando alla **regione Toscana** troviamo che molti sono i riferimenti alla qualità della legislazione all'interno del nuovo statuto. In particolare gli articoli 11, 13, 19, e più lungamente gli articoli 44 e 45 fino a comprendere, per alcuni aspetti, anche l'organo di garanzia statutaria.

Lo statuto introduce sin dai primi articoli il tema della qualità, in questo senso l'articolo 11 sulle finalità del Consiglio, al comma 5, affida espressamente al consiglio il compito di assicurare la qualità delle fonti regionali. L'articolo 13, invece, nel determinare le funzioni del presidente del consiglio introduce l'istituto della improcedibilità delle leggi. Ancora all'articolo 19, lo statuto affida alle commissioni permanenti, ma per alcuni aspetti anche alla commissione di controllo (art. 20) le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, ciascuna per le proprie materie.

Possiamo dire che questo è solo l'ambito in cui si collocano poi gli articoli dedicati più specificamente alla qualità della legislazione e cioè il 44 dedicato esplicitamente alla qualità delle fonti normative ed il 45 dedicato al controllo delle leggi. All'articolo 44 la regione Toscana tutela la certezza del diritto e a tale scopo cura la qualità degli atti normativi attraverso l'organicità, la chiarezza e la semplicità delle procedure. Affida ai testi unici legislativi e regolamentari il raggiungimento dell'obiettivo della chiarezza del quadro normativo. Prevede che i testi unici non possano essere modificati o abrogati se non in maniera espressa, assicura in tal modo, una tutela particolare al riordino normativo, ma come abbiamo visto prima, peraltro anche la regione Calabria.

Sempre all'articolo 44 è previsto che il presidente del consiglio possa dichiarare l'improcedibilità di una proposta di legge per inosservanza delle disposizioni stabilite a salvaguardia della qualità della legislazione.

L'articolo 45, sul controllo delle leggi, ribadisce e specifica che il controllo sulle leggi, sia preventivo e di fattibilità sulle proposte di legge, sia inteso come valutazione delle leggi, e cioè come controllo successivo è affidato alle commissioni consiliari.

L'articolo 45 prevede che siano poi la legge sulla normazione e il regolamento interno del Consiglio a dettare disposizioni più puntuali.

Un'ultima notazione, per completare il quadro di riferimento statutario sull'argomento, è l'istituzione (non solo toscana certamente) del collegio di garanzia con il compito di verificare la rispondenza della legislazione regionale allo Statuto e in quest'ambito anche della stessa qualità della legislazione che ha assunto nel nuovo statuto un ruolo autonomo e di rilievo. Fin qui il quadro riassuntivo di alcune disposizioni in materia di qualità della legislazione.

Gli articoli illustrati necessitano, però, di specifiche disposizioni attuative attraverso la predisposizione della legge sulla normazione oppure introdotte nel regolamento interno del Consiglio.

Il consiglio regionale toscano non ha approvato, fino ad oggi, un nuovo regolamento, ma ha preferito anticipare alcune disposizioni modificando il regolamento esistente in numerosi punti per permettere l'esplicarsi di nuove funzioni o istituti previsti dallo statuto, senza però occuparsi in dettaglio delle disposizioni in materia di qualità della normazione.

Il regolamento interno vigente, così come modificato, ha poche disposizioni rilevanti per la qualità della normazione, in particolare hanno un qualche risvolto sull'argomento in esame l'articolo sulla improcedibilità degli atti (art. 7, co. 2, lett. c) ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 44 dello Statuto, quindi si fa espresso riferimento all'improcedibilità causata dal non rispetto delle disposizioni in materia di qualità normativa degli atti.

Così come hanno qualche importanza gli articoli sulle competenze delle commissioni permanenti e di controllo in ordine alla verifica delle leggi.

Fin qui quanto previsto dal regolamento vigente come modificato dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto.

È da tenere in considerazione che avendo la Toscana previsto sia disposizioni regolamentari che un'apposita legge sulla normazione, questi atti devono essere coordinati tra loro. Al momento la commissione che si occupa dell'attuazione dello statuto e del regolamento interno ha alla sua attenzione sia una bozza di regolamento interno completo che reca disposizioni anche in materia di qualità della normazione sia una proposta di testo di legge sulla normazione, entrambi testi predisposti dai gruppi di lavoro coadiuvati dal personale professionale interno.

Infine tra le regioni che hanno predisposto un nuovo testo regolamentare abbiamo anche la regione Liguria che nulla ha detto sul nostro argomento nello statuto e nulla dice nel regolamento interno. L'unico articolo che si può pensare abbia almeno un minimo riferimento alla qualità è l'articolo 104 sul coordinamento formale del testo prima della votazione finale in aula, è ipotizzabile che il coordinamento formale possa riguardare anche qualche elemento di drafting, ma espressamente né il regolamento né lo statuto della Liguria dice alcunché sul tema della qualità normativa.

Naturalmente questo non significa che il consiglio della regione Liguria sia sordo alle tematiche della qualità normativa ma che ha scelto di non dargli un'attenzione e un ruolo preminente nel suo ordinamento.

REGIONE CALABRIA

STATUTO

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 57

(Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.
2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:
 - a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
 - c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
 - d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;
 - e) gli altri casi previsti dallo Statuto.
6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.
7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

REGOLAMENTO INTERNO CALABRIA

Articolo 36

(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine

dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare la procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

Articolo 77

(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1. Qualora un terzo dei componenti della Commissione, prima della votazione della proposta di legge nel suo complesso, chieda che venga acquisito il parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ai sensi dell'articolo 36, il Presidente della Commissione trasmette la proposta, nel testo risultante dall'approvazione degli articoli al suddetto Comitato, rinviando alla seduta successiva la votazione finale della proposta nel suo complesso.
2. Nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l'Assemblea.
3. Allorquando la Commissione è investita del procedimento redigente, non si procede al rinvio del voto finale e l'eventuale parere è allegato alla relazione per il Consiglio. Medesima procedura si segue nel caso di proposte dichiarate prioritarie ai sensi dell'articolo 68.

Articolo 64

(Ammissibilità delle proposte di legge)

1. Il Presidente del Consiglio con l'assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l'ammissibilità della proposta di legge.
2. Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell'art. 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell'articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.
3. Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 96

(Termini ed effetti del parere della Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento di competenza del Consiglio ad essa sottoposte ai sensi dell'art. 57, comma primo, dello Statuto.
2. Il Consiglio regionale nella prima seduta utile esamina il parere della Consulta statutaria e, se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi, sulla base di una proposta del relatore, sulla quale non è consentito presentare emendamenti; possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni Gruppo.
3. Qualora la Consulta statutaria esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intenda adeguarsi, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta con decisione motivata, ascoltati per non più di dieci minuti il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza.
4. Se il parere della Consulta è negativo per il complesso della legge, il Consiglio, ascoltati, per non più di dieci minuti, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza, un rappresentante della Giunta e di ogni Gruppo, decide o di soprassedere nell'esame rinviando la pratica alla Commissione competente, ovvero di procedere all'approvazione della legge nel suo complesso con decisione motivata ed adottata a maggioranza assoluta

Articolo 97

(Correzioni di forma)

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

CAPO XIX

Dei rapporti con la Consulta statutaria

Articolo 129

(Costituzione della Consulta statutaria)

1. Il Consiglio procede alla elezione dei membri della Consulta statutaria entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al sesto comma dell'articolo 57 dello Statuto.
2. Le elezioni per il rinnovo della Consulta hanno luogo nella prima seduta del Consiglio successiva alla data di scadenza.
3. Il Presidente del Consiglio insedia la Consulta con proprio provvedimento entro dieci giorni dalla elezione di tutti i membri.

Articolo 130

(Pareri della Consulta statutaria)

1. La Consulta esprime i propri pareri sulle proposte di legge regionale o di Regolamento di competenza del Consiglio nei modi e nei termini disciplinati dall'articolo 96.

CAPO XIX

Dei rapporti con la Consulta statutaria

Articolo 129

(Costituzione della Consulta statutaria)

1. Il Consiglio procede alla elezione dei membri della Consulta statutaria entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al sesto comma dell'articolo 57 dello Statuto.
2. Le elezioni per il rinnovo della Consulta hanno luogo nella prima seduta del Consiglio successiva alla data di scadenza.
3. Il Presidente del Consiglio insedia la Consulta con proprio provvedimento entro dieci giorni dalla elezione di tutti i membri.

Articolo 130

(Pareri della Consulta statutaria)

1. La Consulta esprime i propri pareri sulle proposte di legge regionale o di Regolamento di competenza del Consiglio nei modi e nei termini disciplinati dall'articolo 96.

REGIONE TOSCANA

STATUTO

Art. 11

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.

4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Art. 13

Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

Art. 19

Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.

2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall' [articolo 9](#) , commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 44

Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.
2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Art. 45

Controllo sulle leggi

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

REGOLAMENTO INTERNO TOSCANA

Art. 07

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il presidente del consiglio:
 - a) cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
 - b) convoca e presiede l'ufficio di presidenza, anche nei casi di cui agli articoli 50 e 54, programma i lavori del consiglio e ne cura l'efficienza, garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione assicurando il raccordo tra gli organi consiliari;
 - c) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 44, comma 7 dello Statuto;
 - d) comunica al presidente della giunta gli adempimenti degli organi di governo della regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il consiglio degli eventuali ritardi;
 - e) convoca e presiede le commissioni per la seduta di insediamento;
 - f) dichiara lo stato di impedimento permanente del presidente della giunta, accertato dal consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
 - g) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 24

Attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
 - a) in sede referente, per l'esame degli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
 - b) in sede consultiva, per esprimere pareri su affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della giunta;
 - c) in sede redigente, nei limiti dei criteri generali fissati dal consiglio, quando tale procedura sia autorizzata dallo stesso consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.

2. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, i disegni di legge al Parlamento.
3. Le commissioni permanenti controllano l'attuazione delle politiche regionali nelle materie di competenza, anche attraverso la verifica degli effetti raggiunti dalle leggi, con particolare riferimento ai soggetti destinatari.
4. Delle valutazioni compiute ai sensi del comma 3 le commissioni riferiscono periodicamente al consiglio con relazione che illustra le conclusioni raggiunte in ordine ai risultati conseguiti e alle proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
5. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre per l'esame di affari per i quali non devono riferire all'assemblea, per ascoltare o discutere comunicazioni della giunta, per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, per acquisire elementi informativi, per compiere indagini conoscitive, per esercitare le funzioni di monitoraggio e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
6. Tutti gli atti approvati dalle commissioni permanenti debbono riguardare materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.
7. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di cui al comma 3. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze. Il programma viene inviato tempestivamente all'ufficio di presidenza, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e inviato per conoscenza a tutti i consiglieri.